SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2604 DEL 03/10 / 2013

OGGETTO:

Approvazione convenzione con l'Istituto Skinner di Roma per l'attività di tirocinio degli allievi della Scuola presso le strutture

dell'Azienda.

L'anno duemilatredici il giorno	Tre	del	mese di	Oblome	in	Olbia.
nella sede legale dell'Azienda Sa	nitaria Locale n. 2.	-			•••	O IOICI,

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Maria Serena Fenu Su proposta del Servizio Affari generali, Affari legali e Comunicazione;

PRESO ATTO

della richiesta di convenzionamento dell'Istituto Skinner di Roma, acquisita agli atti con nota prot. n. 47237 del 12.09.2013, per consentire lo svolgimento, presso le strutture interessate dell'Azienda, delle attività di tirocinio pratico in favore degli allievi dei Master Universitari e della scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale,:

RITENUTO

di dover proporre una Convenzione di Tirocinio e di Formazione e Orientamento e di Progetto Formativo stilata sullo schema di cui all'allegato 1 e 2 del D.M. 25-03-1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

PRESO ATTO

che lo schema di Convenzione e Progetto Formativo così stilati sono stati condivisi dall'Istituto Skinner di Roma;

RITENUTO

di poter approvare il predetto schema di convenzione e di progetto formativo al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui sopra e di autorizzarne la successiva stipulazione;

RITENUTO

- 1) di autorizzare lo svolgimento dei predetti periodi di tirocinio nel numero compatibile con la disponibilità dei Servizi dell'Azienda interessati ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta;
- 2) di demandare al Servizio Amministrazione del Personale il compito di autorizzare la frequenza del tirocinante solo in seguito alla corretta acquisizione del Progetto Formativo, sottoscritto da parte del tirocinante, del soggetto promotore, del tutor aziendale e del responsabile aziendale della struttura di riferimento, con allegate in copia le polizze assicurative richieste in convenzione e le relative quietanze;
- 3) di incaricare il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto;

VISTO

il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze;

VISTI

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

l'Atto Aziendale;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

DELIBERA

- di approvare la Convenzione e il Progetto Formativo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando la successiva stipulazione;
- di incaricare l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione della stipulazione della Convenzione in argomento, il Servizio Amministrazione del Personale ed i Servizi aziendali interessati in base alle rispettive competenze, dell'esecuzione del presente atto secondo quanto indicato in premessa.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.sşa Maria Serena Fenu)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dett. Gianfranco Çasu)

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)

AAG AAGGAALLC



CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

L'Istituto Skinner – scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale - d'ora innanzi denominata "soggetto promotore", con sede in Roma, Via Torino 29, in persona del Direttore e legale rappresentante Prof. Antonino Tamburello, nato a Roma il 28.11.1946 codice fiscale TMBNNN46S28H501K

Ε

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante", con sede in Olbia in via Bazzoni Sircana n.2/2 A, C.F. 01687160901, in persona del Direttore Generale legale rappresentante Dottor Giovanni Antonio Fadda nato ad Ittiri il 01.09.1937 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della detta A.S.L. n. 2;

Premesso

- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.
- Che l'Istituto Skinner, riconosciuta con D.M. del 9 settembre 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26.9.1994 per la sede di Roma e con D.M. del 9 ottobre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7.11. 2001 per la sede di Napoli, intende garantire ai propri allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e dei Master Universitari di II Livello un'attività di tirocinio, presso le strutture dell'Azienda interessate, relativo alla psicoterapia cognitivo-comportamentale.
- Che l'art. 8 del D.M. dell' 11.12.1998 n. 509, recante il regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, richiede che almeno 100 ore di tirocinio siano effettuate in strutture o servizi pubblici o privati accreditati.





Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la A.S.L. n. 2 si impegna ad accogliere contemporaneamente presso le sue strutture n. 2 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, da un responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) e da un tutor aziendale, indicati dal soggetto ospitante.
- 2. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante:
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile, la cui copia e relativa quietanza verrà allegata al progetto stesso.
- 3. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del soggetto promotore, dal soggetto ospitante (sia dal responsabile aziendale responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio -, sia dal tutor aziendale da esso designato), nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione. Nel caso in cui il responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) non sottoscriva il Progetto Formativo, il tirocinio non è espletabile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

- 1. Il soggetto Promotore assicurerà il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, laddove quest'ultima valuti che il progetto formativo implichi un'attività protetta ai sensi del D.P.R. 1124 del 1965 (tale verifica sarà onere del Soggetto Promotore), o con apposita assicurazione privata, e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, trasmettendo copia del relativo contratto al soggetto Ospitante.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto Promotore) ed al soggetto Promotore.
- 3 Il soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

- 1. Il soggetto Ospitante si impegna:
- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a trasmettere all'Istituto, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto Ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- In presenza di giustificati motivi, e previa comunicazione scritta al tirocinante, ciascuna delle Parti potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.



La presente convenzione avrà durata di due anni dalla data della stipula ed è rinnovabile mediante atto espresso, salvo recesso che ciascuna delle Parti potrà, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto almeno 3 mesi prima della data di operatività.

Art. 9

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Il Legale Rappresentante dell'Istituto Il Direttore Prof. Antonino Tamburello	II Legale Rappresentante Asl n 2 Olbia Dott. Giovanni Antonid Fadda			
Roma il	Olbia il			

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (rif. Convenzione n. Stipulata in data

:	del tirocinante		nato a		
cod. fiscale	residente in	via		prov (_)
	Attuale cond	lizione (barrare la casel	la)		
° studente s	cuola secondaria superiore 🎆				
° universitar	io 🎆 🌉				
° frequentan	te corso post-diploma 🎆 🎆				
° post-laurea	3 * *				
° allievo dell	a formazione professionale				
° Disoccupa	to/in mobilità 🎆 🎆				
° Inoccupato					
barrare se tr	attasi di soggetto portatore di l	nandicap 🎆 si	no		
	Azienda e	ospitante A.S.L. n. 2			
		•			
Sede/i del tir	ocinio (stabilimento/reparto/uff	ficio)			
Responsabil	e aziendale della suddetta stru	uttura			
···					
Tempi di acc	cesso ai locali aziendali				
	and an action deli				
Periodo di tir	ocinio n. mesi	dal	al		
			_ ~		
Tutor (indica	to dal soggetto promotore)				
Tutor aziend	ale				

Poliz	ze assicurative	
1.	Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.	
2.	Responsabilità civile posizione n.	
Obiet	ttivi e modalità del tirocinio	
Obbli		mento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
	 organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa relative all'azienda di cui venga a conosce del tirocinio; 	processi produttivi, prodotti od altre notizie enza, sia durante che dopo lo svolgimento
	rispettare i regolamenti aziendali e le norm	ne in materia di igiene e sicurezza;
	, (data)	
		firma per presa visione ed accettazione del Tirocinante
		Soggetto Promotore
		firme per l'Azienda Tutor aziendale
		Responsabile aziendale